**ALLEGATO A)**

Disciplinare di concessione tra:

1. Il Dirigente del Settore Tecnico – Ing. Angelo C. Giordano, domiciliato per la carica presso il suo Ufficio sito in via L.go Carducci n. 5, in rappresentanza della **Provincia di Benevento** - cfn.92002770623;
2. e la Ditta CO.R.E. Srl, con sede legale in C/da Ponte Valentino - Zona ASI di Benevento- P.I. 0695960623 – rappresentata legalmente dalla Sig.ra Columbro Isabella – in qualità di Amministratore Unico.-

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

(art. 6 e ss. del T.U. 1775/33, art. 19 del R.R. n. 12 del 12/11/2012 e s.m.i.)

Contenente gli obblighi e condizioni alle quali dovrà essere vincolata la Concessione della derivazione d’acqua a scopo idroelettrico dal fiume Sabato in agro del Comune di Benevento, relativa all’istanza acquisita in data 29.06.2015 prot. n. 54340, della C.I.R.E. Srl e successivamente della CO.R.E.Srl, C/da Ponte Valentino - Zona ASI Benevento.

**ART. 1 -** QUANTITA’ ED USO DELL’ACQUA DA DERIVARE

La quantità d’acqua da derivare dal fiume Sabato con presa localizzata nel Comune di Benevento alla C/da Masseria Zolli, in sponda dx idrografica del fiume Sabato (foglio n. 70, p.lle n. 335,347,442 e 449) è fissata nella misura massima complessiva di 7.000 l/sec. (pari a moduli70) e moduli medi complessivi 4.100 l/sec. (pari a moduli 41) con un salto legale, dal punto di prelievo al punto di restituzione, di metri 2,94, per una derivazione massima annua complessiva di 134,39 Mm³, così come indicati nell’istanza di concessione e nell’allegata documentazione tecnico- amministrativa, pe runa potenza nominale media di Kw 118,3 di energia elettrica prodotta.

Detta quantità potrà in seguito variare in applicazione di norme relative al corretto e razionale uso delle risorse idriche interessate. Prelievi d’acqua superiori alla quantità concessa costituiranno prelievi abusivi sanzionabili ai sensi dell’art. 17 del T.U. n. 1775/33 e s.m.i.

**ART. 2 -** LUOGO - MODO DI PRESA - UTILIZZAZIONE DELL’ACQUA

L’opera di presa dell’acqua dal Fiume Sabato è situata in località Masseria Zolli del Comune di Benevento ed è posta a ridosso di una briglia esistente di regimazione fluviale. Le modalità e le condizioni della raccolta, regolazione, estrazione, derivazione e adduzione sono descritte nel progetto definitivo depositato agli atti a firma del l’Ing. Marco Galfrè, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Cuneo al n. A1649, fatte salve le varianti che verranno proposte con il progetto esecutivo e che saranno ritenute ammissibili. Le opere dovranno essere attuate in conformità al suddetto progetto, salvo quelle varianti che saranno riconosciute ammissibili. Qualora in seguito si rendessero necessarie tali evidenze, il Concessionario dovrà porre in atto tutti quei provvedimenti che, all’uopo, potessero venire fissati dall’Autorità concedente, a suo insindacabile giudizio, nei modi e nei tempi che dalla stessa saranno prescritti.

**ART. 3** - REGOLAZIONE DELLA PORTATA E DEFLUSSO MINIMO VITALE

La regolazione della portata è garantita dalle dimensioni del manufatto di captazione che consente la derivazione fino alla portata massima concessa, garantendo che nell’opera di derivazione non fluisca una quantità d’acqua maggiore di quella concessa, garantendo il deflusso in alveo, nonché il deflusso minimo vitale verificato anche dall’[Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale](http://www.distrettoappenninomeridionale.it/) con il parere espresso prot. n. 7096 del 29.09.2017 e successiva conferma del 17.07.2020, acquista in pari data al prot. n. 17121 nonché dalla Relazione di calcolo del DMV/DE presentata dalla Co.r.e. Srl a firma dell’Ing. M. Galfrè, acquisita al prot. n. 15245 del 17.06.2021, in quanto trattasi di impianto puntuale, che consente la produzione elettrica senza prelievi aggiuntivi dai corpi idrici, nonché conforme alle linee guida per la valutazione ambientale ex ante della derivazione idrica, approvata con d.d. 29/sta del 13.02.2017, alle linee guida pe rl’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, approvate con d.d. n. 30/sta del 13.02.2017 e alle condizioni di cui all’art. 4 co. 7 della Direttiva 2000/60/CE, recepita dall’art. 77, co. 10 bis del D.Lgs n. 152/2006. Il Concessionario, dovrà rispettare i termini di cui alle Norme di attuazione del ***Piano di Tutela delle Acque****(PTA)* per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei e della protezione e valorizzazione delle risorse idriche, approvato dalla Regione Campania con la D.G.R. n. 440 del 12.10.2021, nonché del ***Piano di Gestione delle Acque***  (Direttiva 2000/60/CE), approvato dal Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale con DPCM 27 ottobre 2016.

**ART.4** - OPERA DI DERIVAZIONE

L’opera di derivazione dell’acqua dal fiume Sabato consiste in una briglia di regimazione già esistente, in conglomerato cementizio, con una caditoia centrale disposta a quota alveo. L’opera di derivazione in progetto è costituita da una presa che origina in dx idrografica del fiume Sabato, in corrispondenza della briglia di regimazione già esistente sul fiume Sabato e da una condotta forzata in conglomerato cementizio senza la realizzazione x novo di altro opere longitudinali o trasversali in alveo. Detto impianto, per le sue caratteristiche, potrà accedere ai meccanismi di incentivi previsti dal D.M. 23/06/2016, art. 4 comma 3, lettera b), punto iii *(impianti che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa),* previa iscrizione in appositi registri in posizione tale da rientrare in limiti specifici di potenza.

**ART. 5** – CANALE DI RESTITUZIONE

Il canale di restituzione di mt. 30,00 c., restituirà a valle, nello stesso fiume Sabato, in sponda destra, le acque turbinate secondo le modalità risultanti dal progetto, fatte salve le varianti che eventualmente verranno proposte con il progetto esecutivo e che saranno ritenute ammissibili.

**ART. 6** - GARANZIE DA OSSERVARSI

Sono a carico del Concessionario l’esecuzione e la manutenzione di tutte le opere, strade, canali, scoli e simili, nonché quelle relative alla difesa delle proprietà e del corpo idrico interessato dall’impianto che, in dipendenza della concessa derivazione, si rendessero necessarie, tanto prima quanto dopo l’inizio dei lavori. In particolare il Concessionario è inoltre obbligato a:

- eseguire tutte le opere, provvidenze e variazioni che, a giudizio insindacabile del concedente nonché dalle circostanze sopravvenute, si rendano necessarie per l’incolumità e salubrità del corpo idrico e delle infrastrutture esistenti;

- realizzare le opere nel rispetto delle vigenti Norme di attuazione della pianificazione di settore e delle vigenti norme edilizie ed antinfortunistiche;

- adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare pregiudizi a terzi specie nei confronti di proprietà e dei fondi vicini;

- rendere la presa inaccessibile a terzi. Infine il Concessionario è responsabile di eventuali danni causati dall’esecuzione dei lavori e dell’esercizio della derivazione, lasciando comunque sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da qualsiasi molestia o controversia che potesse sorgere in dipendenza della concessione di derivazione d’acqua e della produzione di energia elettrica, nonché di eventuali da eventuali danni o pregiudizi che dovessero occorrere alle opere di derivazione e agli impianti di produzione di energia elettrica.

La ditta concessionaria dovrà, inoltre, possedere tutte le eventuali autorizzazioni previste dal D. Lgs. 29/11/2003, n. 387, nonché le licenze, nulla osta o concessioni comprese quelle di servitù di passaggio per le condotte su suoli pubblici e privati, pena la decadenza della concessione.

Il Concessionario dovrà installare e mantenere in regolare stato di funzionamento, idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d’acqua derivati, comunicando al Concedente tipo, marca e matricola di detti dispositivi. I risultati delle misurazioni andranno trasmessi con frequenza annuale al Concedente (Provincia di Benevento).

**ART. 7**- CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA’ SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il Concessionario dovrà provvedere a:

* mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, le opere costruite nel corso d'acqua per la derivazione, mantenere le imboccature delle derivazioni munite degli opportuni manufatti e conservarle in buono stato;
* provvedere, qualora si rendesse necessaria, all’adozione di particolari opere modulatrici o limitatrici affinché la portata di concessione non possa essere superata anche nel rispetto del D.M.V.;
* su indicazione dell'Amministrazione concedente, modificare il regime dei prelievi qualora il monitoraggio dello stato quantitativo/qualitativo degli acquiferi dovesse eventualmente evidenziare, nel futuro, problematiche a carico dei livelli delle acque sotterranee tali da pregiudicare il mantenimento degli obiettivi di qualità e quantità definiti per il corpo idrico interessato;
* osservare le eventuali prescrizioni imposte dall’autorità concedente nell’interesse dei terzi, ferma restando la responsabilità del concessionario nel caso di eventuali danni a terzi causati nell’esercizio della derivazione e nella realizzazione e/o conduzione delle opere funzionalmente connesse;
* ottemperare alle prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative che il concedente dovesse eventualmente imporre, in relazione alle esigenze di pianificazione delle utilizzazioni, riguardo all’eventuale revisione della derivazione concessa, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone;
* eseguire, su richiesta dell’autorità concedente, le opere che si rendessero necessarie per assicurare l'equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacità di ricarica dell'acquifero;
* regolare le derivazioni in modo che non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali, e che in ogni evento di piena sia garantita la perfetta funzionalità degli opportuni scaricatori per il deflusso delle acque eccedenti;
* in attuazione delle vigenti norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA), predisporre appositi piani di monitoraggio, da svolgersi per i tre anni successivi al collaudo, finalizzati alla verifica dell’efficacia del Deflusso minimo vitale per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale a termini della Direttiva 2000/60/CE;
* modificare la derivazione, anche in relazione agli esiti dei sopraindicati monitoraggi, in relazione ad eventuali variazioni del minimo deflusso costante vitale imposte dall'Amministrazione concedente, senza diritto ad alcun indennizzo, salva la riduzione del canone di concessione;
* osservare le prescrizioni dell’autorità concedente riguardo alle garanzie da osservarsi nell'interesse del regime idraulico, nonché alle cautele da osservarsi in caso di piena;
* munire le bocche di presa delle derivazioni di apparecchiature idonee a impedire il passaggio dei pesci, nonché ad evitare l’intrusioni di eventuali corpi estranei che possano causare danno o pregiudizio alle opere di derivazione, ai congegni di turbi nazione e di produzione di energia elettrica;
* agevolare tutte le verifiche che l’Autorità concedente intende eseguire a mezzo dei propri funzionari relative all'esatta osservanza delle leggi, nonché delle disposizioni speciali regolanti la concessione;
* obblighi di cui all’art. 19 parte II del Regolamento Regionale n. 12/2012:
* collocare il cartello identificativo della concessione, con estremi della stesa in caratteri indelebili, in prossimità dell’opera di presa;
* eseguire a proprie cure e spese tutti gli interventi e le opere necessarie a garantire il regolare passaggio dell’ittiofauna, nei casi in cui le opere di derivazione pregiudichino la continuità ecologica di corsi d’acqua;

**ART. 8** - TERMINI PER L’ATTUAZIONE DELLE OPERE

Per le derivazioni ad uso idroelettrico, ai sensi dell’art. 21 del R.R. n. 12/2012 e s.m.i., la procedura di approvazione del progetto esecutivo delle opere già oggetto di concessione di cui al comma 1 è effettuata dall'Ente concedente ai sensi e secondo le procedure di cui all’articolo 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 *(Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità)*.

Sotto pena di decadenza la Concessionaria dovrà:

* presentare il progetto esecutivo entro **mesi 12 (dodici)** dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo la impossibilità per la Concessionaria di richiedere proroga per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà della medesima;
* iniziare, ultimare i lavori ed attuare l’utilizzazione dell’acqua **entro 36 mesi** dalla notifica del decreto di concessione. L’inizio dei lavori è subordinato all’acquisizione dei pareri, autorizzazioni ambientali, urbanistiche ed idrauliche e quant’altro necessario per la realizzazione delle opere.
* Ultimare i lavori e dovrà essere data comunicazione al concedente che procederà al loro collaudo.

**ART. 9** - COLLAUDO E TERMINI PER LA UTILIZZAZIONE DELL’ACQUA

Ai fini del collaudo il Concessionario dovrà, a termini dell’art. 21 co. 5 e 6 del Regolamento Regionale n. 12/2012 e s.m.i., dare preventiva notizia della data di inizio dei lavori all’ente concedente, che può ordinare la sospensione se non sono rispettate le condizioni alle quali è subordinata la concessione. Entro trenta giorni dall’ultimazione dei lavori, il concessionario invia all’ente concedente un certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere eseguite rispetto al progetto approvato, sottoscritto da tecnico abilitato in relazione alla tipologia delle opere realizzate, contenente le caratteristiche definitive della derivazione.

Come previsto dalle Norme di attuazione del progetto di Piano regionale di Tutela delle Acque, il Concessionario dovrà provvedere ad eseguire una prova di portata volta a determinare almeno la trasmissività dell’acquifero e le curve di abbassamento e di risalita sulla base della portata media di concessione e della portata massima di concessione. Della data di esecuzione della prova dovrà essere data preventiva comunicazione al Settore Gestione del Territorio Risorse Idriche e Ambiente, Servizio Gestione Integrata Risorse Idriche – Ecologia, Via G. Carducci n. 5 Benevento. Eseguita la visita di collaudo, l’Amministrazione concedente provvederà a redigerne il relativo verbale e certificato di collaudo. Ove la predetta Amministrazione riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno attuarsi la derivazione. Entro mesi 2 (due) dalla data del provvedimento di approvazione del certificato di collaudo, il Concessionario dovrà, sotto pena di decadenza, utilizzare l’acqua concessa.

**ART. 10** - DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata ai sensi dell'art. 21 del R.D. 1775/1933 per **anni 30 (trenta)**, successivi e continui a decorrere dalla data del decreto di concessione, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente Disciplinare da eseguirsi a cura e spese della ditta Concessionaria. In assenza di rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato, con oneri a proprio carico, alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico interesse, fatta salva la possibilità della Regione di acquisire al patrimonio regionale le opere relative all’impianto di derivazione realizzato in aree del demanio idrico, senza compenso. E' fatta salva la facoltà dell'ente concedente, su parere dell'Autorità di Bacino competente, di procedere alla revoca ed alla limitazione anche non temporanea, o alla sospensione della concessione, nei casi previsti agli artt. n. 26 e 29 del Regolamento Regionale n. 12/2012 e s.m.i..

A termini dell’art. 26 del R.R. n. 12/2012 al Concessionario potrà essere sospesa la concessione.

A termini dell’art. 28 del R.R. n. 12/2012, sono causa della decadenza dal diritto a derivare e a utilizzare l’acqua pubblica le seguenti circostanze, eventi od omissioni:

a) destinazione d’uso diversa da quella concessa;

b) mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;

c) mancato pagamento di tre annualità del canone;

d) sub-concessione a terzi non preventivamente autorizzata;

e) esecuzioni di varianti sostanziali non autorizzate;

f) non utilizzo per tre anni consecutivi della risorsa idrica.

**Art. 11** - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell’art. 29 del R.R. n. 12/2012 *(Revoca)*, la concessione può essere revocata in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, negli stessi casi previsti dall’articolo 26, comma 1, per i quali non è sufficiente la sola limitazione o sospensione del prelievo. La concessione può essere inoltre revocata al sopravvenire degli eventi o condizioni che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell’articolo 20, comma 2 del R.R. n. 12/2012 nonché nei seguente casi:

- mancato esercizio della derivazione per tre anni consecutivi;

- mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni inerenti la derivazione e l'utilizzazione dell'acqua, contenute nel disciplinare di concessione e nel provvedimento di concessione;

- variante all'impianto di derivazione o alle condizioni di esercizio della derivazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Disciplinare;

- mancato pagamento di tre annualità consecutive dei canoni determinati dal presente Disciplinare;

- grave o reiterata inosservanza di disposizioni legislative e regolamentari in materia di derivazione d'acqua;

- mancata realizzazione dell'opera di derivazione nei termini indicati nel progetto.

**ART. 12** – CANONE

Il Concessionario dovrà corrispondere al concedente, entro il mese di febbraio dell'annualità in corso e di ciascun anno successivo, il canone di concessione annuo anticipato di **€ 1.994,89 per il 2022** – comprensivo del canone di € 1813,54 (€ 15,33/Kw x Kw 118,30) *(R.R. n.12 2012, NADEF 2021 e DPR n. 847 del 20/12/2021 –canoni minimi)* e sovracanone del 10% el canone dovuto a favore dell’Autorità di Bacino Distrettuale competente (*DPR n. 60 del 21/03/2016)* pari ad **€ 181,35**; il concessionario dovrà inoltre corrispondere*una tantum* al Concedente il contributo idrografico 1/40° del canone minimo pari ad **€ 45,34** *(T.U. 1775/33, art. 7 comma 3 e s.m.i.)* e il deposito cauzionale in ragione del 50 % del canone dovuto *(R.R, n. 2 del 06/03/2018) pari ad € 906,77,* fatti salviconguagli e futuri aggiornamenti.

Per esigenze di carattere contabile ferma restando la scadenza della concessione, l’annualità del canone è riferita all’anno solare prevedendo pertanto la scadenza della stessa al 31 dicembre; detto canone potrà inoltre essere modificato in relazione alle eventuali variazioni della portata risultante dagli accertamenti da effettuarsi all’atto del collaudo. Il canone è dovuto anche in caso di mancato utilizzo parziale o totale della concessione, salvo il diritto di rinunciare alla concessione, con liberazione del pagamento del canone allo spirare dell’annualità in corso al momento della verifica dell'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.

L’Amministrazione concedente potrà effettuare misurazioni di portata e controlli periodici degli impianti, anche indipendentemente dalle verifiche di cui all’art. 17 del R.D. 14.08.1920 n. 1285.

Il Concessionario sarà tenuto a sua cure e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che dall’ufficio stesso saranno richiesti ed a permettere, ai funzionari incaricati, il libero accesso agli impianti.

**ART. 13** - PAGAMENTI E DEPOSITI

Il Concessionario ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze, di aver effettuato il versamento, la presso la Tesoreria Provinciale della somma di **€ 906,77**,parial 50% (*R.R. n. del 06/03/2018)*, a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che Concessionario assume per effetto della concessione, somma che ove nulla osti, a seguito del collaudo, sarà restituita al termine della concessione stessa. Restano poi a carico del Concessionario tutte le spese conseguenti alla concessione.

**ART. 14** - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il Concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza:

* di tutte le disposizioni del Testo Unico sulle acque ed Impianti Elettrici approvata con R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e s.m.i. nonché tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l’agricoltura, la pescicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica, la tutela delle acque dall’inquinamento, nonché dell’ambiente e della pianificazione territoriale.
* al rispetto delle norme contenute nel T.U. dell’Ambiente - D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.
* delle relative norme regolamentari del R.R. n. 12 del 12 novembre 2012 e s.m.i.;

**Art. 15** - ACCETTAZIOEN DELLE CLAUSOLE DEL DISCIPLINARE

La ditta Concessionaria, Co.re. Srl, nella persona del legale rappresentante, avendo preso piena conoscenza del presente disciplinare che viene redatto in n. 4 (quattro) originali, ne accetta senza riserve alcuna gli obblighi e le condizioni.

**ART. 16** - DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge, il Concessionario CO.R.E. Srl, nella persona del legale rappresentante, elegge il proprio domicilio in ……………..

*Benevento,*

Per accettazione

Il legale rappresentante

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estremi documento di riconoscimento del rappresentante legale della ditta concessionaria | | |
| Tipo: | **CARTA DI IDENTITA’** | Numero: |
| Rilasciato da: |  | in data: |